

Rifiuti/2. End of Waste, gli Stati possono stabilire propri criteri e notificarli alla Commissione Ue

La direttiva 2018/851 prevede misure per l'implementazione dell'economia circolare affinché sia possibile trarre il massimo valore da prodotti e rifiuti

Paola Ficco

22 giugno 2018 - La direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti, prevede misure per l'implementazione dell'economia circolare affinché sia possibile trarre il massimo valore e il massimo uso da prodotti e da rifiuti. La direttiva è il provvedimento più importante tra i quattro del pacchetto. Le definizioni sono aumentate a beneficio di un orizzonte applicativo più netto (rifiuto urbano o rifiuto alimentare o riempimento), ma non cambia quella di «rifiuto».

Per realizzare il rispetto della gerarchia europea dei rifiuti (al primo posto la prevenzione, all'ultimo la discarica), gli Stati ricorrono a strumenti economici (dalla tariffazione puntuale agli appalti pubblici sostenibili). Particolare segnalazione meritano le due strade legittime per non parlare di rifiuti: il sottoprodotto, che impedisce a qualcosa di diventare un rifiuto; l'End of Waste che consente a qualcos'altro di cessare di essere un rifiuto.

Il principale strumento per prevenire la formazione dei rifiuti è il sottoprodotto, sempre rimesso al caso per caso. La direttiva impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per «garantire» che quanto deriva da un processo di produzione il cui scopo primario non è quello di produrlo, sia considerato sottoprodotto e non rifiuto (nel rispetto dell'articolo 5).

Sul fronte dell'End of Waste, la direttiva impone di adottare misure appropriate per garantire che una sostanza sia End of Waste e non rifiuto, quando rispetta i requisiti previsti. Oggi è richiesto che l'End of Waste sia «comunemente utilizzata» per scopi specifici, domani che sia «destinata ad essere utilizzata» per scopi specifici. Sembra di poter scorgere il passaggio da un piano astratto di impiego ad uno concreto (il che, non sempre, è facilitante).

In assenza di criteri EoW comunitari, gli Stati membri possono stabilirne di propri e notificarli alla Commissione Ue. In assenza dell'espressione comunitaria o nazionale, gli Stati membri possono decidere caso per caso (quindi il recepimento dovrà indicare chi, nell'ambito dello Stato, lo farà) e le misure non vanno notificate a Bruxelles. Il recepimento risolverà lo stallo nazionale sulle autorizzazioni per l'End of Waste prodottosi in esito alla sentenza 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato. Una deriva giurisprudenziale secondo la quale le Regioni sono prive del potere di autorizzare l'End of Waste "caso per caso". Una paralisi che non aiuta né l'ambiente né l'economia e schernisce la tante tecnologie innovative che in Italia si sono sviluppate. Si spera però che qualcosa, a livello legislativo, si muova prima del recepimento nazionale, perché l'emergenza nella quale vive il settore del riciclo dei rifiuti, asse portante dell'economia circolare, non può aspettare tempi ulteriori rispetto a quelli già patiti.